



Ottobre 2021

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26)

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni	1
3.	Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società	1
4.	Rapporto con il diritto europeo	2
5.	Commento ai singoli articoli	2

1. Punti essenziali del progetto

Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51), il legislatore è tenuto a elaborare le prescrizioni tecniche in modo da renderle compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Nel quadro dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA; RS 0.946.526.81), l'UE ha riconosciuto l'equivalenza al diritto dell'UE della normativa svizzera in materia di sicurezza dei prodotti elettrici a bassa tensione. L'MRA tra la Svizzera e l'UE poggia su basi legali equivalenti e facilita l'accesso reciproco al mercato.

In questo senso, i requisiti della direttiva europea 2014/35/UE (direttiva UE «bassa tensione») sono stati recepiti nel diritto svizzero con l'ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26).

A partire dal 16 luglio 2021, il nuovo regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (regolamento UE sulla vigilanza del mercato), applicabile a livello intersettoriale, troverà applicazione anche per l'immissione in commercio di prodotti elettrici a bassa tensione, con l'istituzione di nuovi diritti e nuovi obblighi per gli operatori economici dell'UE – segnatamente l'obbligo di disporre di un domicilio e un obbligo di dichiarazione esteso. Allo stesso tempo viene ampliata la cerchia degli operatori economici. Contrariamente a quanto avviene oggi, le autorità di sorveglianza del mercato potranno adottare provvedimenti nei confronti di nuove categorie di fornitori di servizi di mercato. Le novità avranno un impatto diretto sugli obblighi relativi alla commercializzazione nell'UE di prodotti elettrici a bassa tensione e richiederanno pertanto una modifica dell'OPBT.

Al fine di mantenere l'equivalenza delle basi legali tra la Svizzera e l'UE, con questa revisione parziale si modificano in particolare la terminologia e gli obblighi degli operatori economici in materia di sicurezza dei prodotti elettrici a bassa tensione, armonizzandoli con quelli previsti nel regolamento UE sulla vigilanza del mercato.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche non comportano alcun onere aggiuntivo dal punto di vista finanziario o del personale per Confederazione, Cantoni o Comuni. La Commissione auspica un ulteriore sviluppo dei sistemi di informazione e comunicazione per la sorveglianza del mercato (ICSMS [Information and Communication System for Market Surveillance] e RAPEX [Rapid Exchange of Information System]) già in uso negli Stati membri e in parte anche in Svizzera, al fine di consentire il massimo sfruttamento del loro potenziale. A questo riguardo, in futuro il carico di lavoro dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte potrebbe aumentare di circa un posto di lavoro a tempo pieno.

3. Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società

Con l'armonizzazione delle prescrizioni tecniche della Svizzera con quelle dell'UE si intende continuare a garantire la libera circolazione tra la Svizzera e l'UE delle merci nel settore dei prodotti elettrici a bassa tensione nel quadro dell'MRA come pure l'assenza di ostacoli al commercio. L'UE è uno dei

principali partner commerciali della Svizzera. Con il presente progetto alcune precisazioni contenute nella OPBT relative agli attori economici vengono allineate alle novità introdotte nell'UE.

L'armonizzazione delle nuove norme punta ad agevolare l'accesso al mercato. Con l'adeguamento si intende inoltre evitare di dover produrre serie di prodotti distinte per l'UE e l'obbligo per i fabbricanti svizzeri di designare un importatore o un rappresentante autorizzato nell'UE. I requisiti sulla sicurezza in vigore non sono interessati dalla presente modifica dell'OPBT.

4. Rapporto con il diritto europeo

L'OPBT fa parte dell'MRA e finora è riconosciuta come equivalente al diritto dell'UE. Al fine di garantire anche in futuro l'equivalenza tra la legislazione svizzera e quella dell'UE, l'ordinanza viene adeguata. Si prevede inoltre di aggiornare le basi legali interessate nei pertinenti capitoli dell'MRA.

L'ordinanza riveduta armonizza le prescrizioni tecniche con le basi legali dell'UE, garantendo così anche in futuro l'assenza di ostacoli allo scambio di merci con lo Spazio economico europeo.

5. Commento ai singoli articoli

Osservazione preliminare

L'articolo 3 del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato amplia la cerchia degli operatori economici aggiungendo il fornitore di servizi di logistica e il prestatore di servizi della società dell'informazione e impone loro determinati obblighi. Tali definizioni e obblighi vengono inclusi nell'OPBT svizzera attraverso la presente revisione parziale.

Art. 2 cpv. 1 lett. b^{bis}-c e 2

Nel capoverso 1 vengono inseriti come operatori economici il «fornitore di servizi di logistica» e il «prestatore di servizi della società dell'informazione», introdotti dal nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato. Con l'occasione si traspongono ulteriori concetti di uso già corrente in Svizzera tratti dal regolamento UE sulla vigilanza del mercato, allo scopo di migliorare la leggibilità dell'OPBT. Allo stesso tempo, si procede a un allineamento formale con l'ordinanza del 25 novembre 2015 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM; RS 734.5), che si applica in parallelo agli stessi prodotti.

Poiché l'OPBT riguarda solo i prodotti a bassa tensione, il capoverso 2 introduce un chiarimento di natura redazionale sostituendo il termine «prodotti» con «prodotti a bassa tensione».

Art. 3

L'articolo 3 precisa l'articolo 3 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11), secondo il quale i prodotti possono essere immessi in commercio solo se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. Allo stesso tempo, l'articolo 3 riprende i corrispondenti requisiti settoriali della direttiva UE «bassa tensione». Tuttavia, la legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) su cui si fonda l'OPBT non offre nessuna base legale – in particolare in merito al controllo e alla sorveglianza del mercato – per regolamentare gli aspetti della salute, segnatamente quelli attinenti alle radiazioni non ionizzanti (cfr. art. 3 e, riguardo al controllo, art. 21 LIE). Occorre pertanto sopprimere il termine «salute».

Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva

La formulazione attuale del capoverso 3 si presta a fraintendimenti, non essendo espresso in modo chiaro se l'importatore di cui in questo capoverso sia soggetto agli obblighi che corrispondono a un

fabbricante o ai (più ampi) obblighi prescritti dall'OPBT. Come si evince dalle altre versioni linguistiche, è corretta la prima interpretazione.

Art. 6 cpv. 2

Viene recepito l'obbligo di cui all'articolo 4 del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato di indicare, in alcuni casi, i dati del fornitore di servizi di logistica sul prodotto a bassa tensione o sul suo imballaggio. In questo modo si rende possibile l'identificazione dei prodotti e l'eventuale adozione di misure necessarie nel contesto della vigilanza del mercato.

Art. 8 cpv. 1^{bis}

Viene recepito l'obbligo di cui all'articolo 4 del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato, che impone al fornitore di servizi di logistica di tenere a disposizione, in determinate circostanze, la documentazione di riferimento (dichiarazione di conformità).

Art. 12 cpv. 1^{bis}

Viene recepito l'obbligo di cui all'articolo 4 del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato, che impone al fornitore di servizi di logistica di tenere a disposizione, in determinate circostanze, la documentazione di riferimento (documentazione tecnica).

Art. 23 cpv. 5 e 6

Vengono recepiti i nuovi obblighi di cooperazione per gli operatori economici derivanti dall'articolo 7 del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato.

Art. 24 cpv. 4

Gli obblighi di cui all'articolo 24 capoverso 3 sono estesi, a determinate condizioni, ai fornitori di servizi di logistica, così da garantire l'equivalenza con l'articolo 4 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato.

Art. 25 cpv. 5

L'articolo 11 della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11) prevede un obbligo di collaborazione da parte di terzi in relazione alle procedure di sorveglianza del mercato. Tuttavia, la disposizione è ampia e non specifica in che misura l'autorità di sorveglianza del mercato possa imporre il rispetto di tale obbligo. Inoltre, l'attenzione è chiaramente rivolta alla fornitura di informazioni, piuttosto che a restrizioni di altro genere. Allo stesso tempo, negli ultimi tempi gli operatori online si presentano come «intermediari», senza qualificarsi quindi come operatori economici. Poiché il commercio di prodotti elettrici si è spostato maggiormente verso il mercato online, per garantire la sicurezza è necessario poter utilizzare questo strumento incisivo contro gli operatori online. Si potrà così impedire che un prodotto pericoloso continui a essere commercializzato o pubblicizzato. Inoltre, la modifica recepisce l'articolo 14 paragrafo 4 lettera k del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato.

Art. 26 cpv. 1^{bis} e 3

In attuazione dell'articolo 19 LOTC, la modifica produce un allineamento formale con l'OCEM, che si applica in parallelo agli stessi prodotti a bassa tensione. Le banche dati menzionate nel capoverso 3 sono i sistemi ICSMS (*Information and Communication System for Market Surveillance*, Sistema di informazione e comunicazione per la sorveglianza del mercato) e RAPEX (*Rapid Exchange of Information System*, Sistema di scambio rapido di informazioni), già esistenti nell'UE. Poiché la Svizzera ha partecipato allo sviluppo del sistema ICSMS, è coinvolta da sempre nel suo utilizzo.